



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 47 DEL 21/12/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **20:50** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Presente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
GUARINO GIUSEPPE	Consigliere	Assente
RUOZI BARBARA	Vice Presidente	Presente
CAROLI ANDREA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Presente
ALBANESE CHIARA	Consigliere	Assente
ZANLARI FEDERICA	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
DEL MONTE DAVIDE	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
FORNACIARI ERMES	Consigliere	Assente
ROSSI LUCA	Consigliere	Assente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Assente
BERTARELLI ANDREA	Consigliere	Assente
BENATI MARCO	Consigliere	Presente

Presenti N. **11**

Assenti N. **6**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Fornaciari, Rossi Luca, Cepi e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Benati, Pedroni.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Entrano precedentemente l'Assessore esterno Lusvardi Elena e il Vice Sindaco Massari Federico.

Deliberazione n. 47 del 21/12/2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera e) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 667, della Legge n.147 del 2013 sopra citata prevede che:”Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;
- l'art 1, comma 668, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che: “ I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

DATO ATTO che la Legge Regionale n.16 del 2015 avente ad oggetto “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31”, prevede:

- a) come obiettivi della pianificazione regionale in materia di trattamento dei rifiuti al 2020 la raccolta differenziata al 73% e la riduzione della produzione pro capite dei rifiuti urbani dal 20% al 25%, rispetto alla produzione del 2011;
- b) tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge (art.1, comma 7) promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate prevedendo specifici meccanismi incentivanti e (art.5, comma 1) per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- c) all'art.5, comma 8, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2020.

DATO ATTO che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, è titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale;

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- l'implementazione della misurazione puntuale del rifiuto prodotto riveste un'importanza strategica per la realizzazione degli obiettivi di pianificazione regionale e permette di rafforzare il principio di “chi inquina paga”;
- da circa 5 anni su una parte rilevante del territorio comunale (area forese a nord della Via Emilia) è stato introdotto il sistema di raccolta domiciliare denominato “porta a porta” per le tipologie di rifiuto secco, organico e giro verde;
- la presenza del sistema di raccolta “porta a porta” da circa 5 anni rappresenta una condizione ideale per il passaggio ad un sistema di misurazione puntuale;
- l'attuale soggetto gestore ha creato e strutturato fin dal 2000 con il regime della TIA (Tariffa Integrata Ambientale), la gestione informatizzata dei dati tariffari che può adattarsi alla Tariffa puntuale ed ha un ruolo consolidato ed attivo nella gestione dei rapporti con l'utenza;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;

- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l’IVA stessa.

PRESO ATTO che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 più sopra citato;
- la tariffa rifiuti corrispettiva sarà applicata, sulla base di quanto stabilito dal D.M. stesso, procedendo alla sola “misurazione” della frazione del rifiuto indifferenziato conferito;
- ai fini di determinare l’effettivo conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica la quantificazione puntuale del rifiuto può avvenire conteggiando il numero di “passaggi” effettuati dal servizio di raccolta attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori dotati di supporti tecnologici (transponder) che permettono la personalizzazione dei contenitori ed il loro puntuale riconoscimento;

DATO ATTO che si intende perseguire l’obiettivo di applicazione di una tariffazione corrispettiva puntuale sulla base dei seguenti criteri, condivisi con il gestore del servizio, da disciplinare con apposito regolamento:

La Tariffa puntuale sarà composta da:

1. quota fissa, rapportata ai costi fissi di gestione, legata alla superficie dell’abitazione corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche, o legata alla superficie dell’attività produttiva e alla categoria economica e/o destinazione d’uso individuata ai sensi del D.P.R. 158/99 per le utenze non domestiche;
2. quota variabile, che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ed è calcolata in base al numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e in base ai metri quadrati per le utenze non domestiche, facendo riferimento ai coefficienti previsti dal DPR n.158/1999. La Tariffa puntuale attribuita tramite misurazione indiretta dei rifiuti indifferenziati agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. Infatti, tale quota per tutte le utenze sarà ridotta di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito;
3. quota variabile misurata, che comprende l’addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all’utente il numero eccedente di vuotature stesse.

VISTO il percorso avviato in tal senso da questa Amministrazione come indicato nella Delibera di Consiglio comunale n.10 del 26 Febbraio 2018 relativa all’approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2018 che già prevedeva l’attivazione su tutto il territorio comunale del sistema di tariffazione puntuale;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.158 del 16 ottobre 2018 con la quale si approvavano gli indirizzi per il passaggio dal vigente regime della TARI a Tariffa Puntuale in relazione al Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO dello schema tipo di Regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenda Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 di seguito ATERSIR con deliberazione n. 75 del 08/11/2018, che disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione;

VISTO lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato ed armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI in merito alle riduzioni e agevolazioni già presenti nello stesso;

RITENUTO OPPORTUNO, affinché la nuova tariffazione non generi eccessive penalizzazioni alle persone che per necessità si trovino a produrre rifiuti indifferenziati in eccesso rispetto allo standard, introdurre agevolazioni a favore di nuclei familiari con bambini di età inferiore a trenta mesi o che presentano al loro interno soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari quali ausili per incontinenza o per stomie, considerando in questi casi esenti tutte le vuotature eccedenti le minime stabilite dalla deliberazione comunale;

CONSIDERATO che con separati atti deliberativi saranno approvati per l'anno 2019 il Piano Finanziario del Servizio rifiuti e conseguentemente le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni categoria di utenza domestica e non domestica ed il costo delle vuotature eccedenti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO atto della Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 che disciplina la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta unica comunale) che stabilisce che con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere inseriti nel Portale del Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

ESAMINATA la bozza di nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

TENUTO CONTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO quindi di:

- procedere a decorrere dal 1 gennaio 2019 all'istituzione della Tariffa avente natura di corrispettivo puntuale in luogo della TARI;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto comporta;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali come da Verbale di seduta;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo “FI-NCD-FdI”), astenuti n. /, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di istituire con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell’art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI;
3. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2019;
5. di dare atto che la presente deliberazione ed il Regolamento saranno pubblicati sul Portale del Federalismo fiscale sulla base delle disposizioni di cui alla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

6. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
7. di dare atto che con successive deliberazioni del Consiglio comunale saranno approvati il Piano finanziario del Servizio rifiuti e le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il numero minimo obbligatorio di conferimenti dei rifiuti indifferenziati per ogni categoria di utenza domestica e non domestica ed il costo delle vuotature eccedenti, per l'anno 2019;
8. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Locali per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (consigliere Benati del gruppo "FI-NCD-FdI"), astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del 2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1065/2018 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE** si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 15/12/2018

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1065/2018 del Servizio SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE** si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 15/12/2018

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale

n. 47 del 21/12/2018

ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **27/12/2018** (pubblicazione n. **1537/2018** di Registro)

DICHIARA

che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07/01/2019**, decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 07/01/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1537/2018 di Registro**

**della deliberazione di Consiglio comunale
n. 47 del 21/12/2018**

ad oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. APPROVAZIONE**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l'avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **27/12/2018** per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 12/01/2019

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)